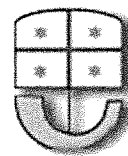




**Evento 29/30 ottobre 2018. Immediato sostegno alle
attività liguri danneggiate, ai sensi dell'Ordinanza n.
558/2018. Misura 1**



Premesse - normativa applicabile e sintesi delle procedure.

Il presente bando, approvato con decreto del Commissario Delegato n. 11/2019, attua la misura contributiva (di seguito denominata **misura 1**) prevista dall'Ordinanza n. 558/2018, dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, DIP/69326 del 1/12/2018 e dalla DCM del 21 febbraio 2019 per l'immediata ripresa delle attività danneggiate dall'evento del 29/30 ottobre 2018.

Sono previsti contributi sino a 20.000,00 Euro, che sulla base delle indicazioni del Dipartimento della Protezione Civile con la citata circolare DIP/69326/2018 ricadono nel regime di "de minimis", come specificato nel successivo punto 4.

I fondi messi a disposizione dallo Stato sono stati calcolati sulla base delle segnalazioni di danno occorso (modello AE alla Camera di Commercio competente per territorio o Mod. E all'Ispettorato Agrario), e permettono la copertura del citato massimale (o del minore importo di danno segnalato) per tutte le imprese che hanno segnalato con le modalità previste.

Per l'accesso ai contributi in oggetto è obbligatorio presentare e compilare, nelle modalità indicate, la domanda di contributo "Mod. C" prevista dalla citata circolare statale ed allegata al presente documento. La liquidazione dei contributi può avvenire unicamente a seguito della presentazione delle spese sostenute e degli interventi effettuati per il ripristino; il contributo è al 100% delle spese sostenute ed ammesse, nel citato limite di 20mila Euro.

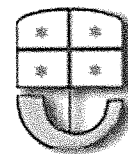
Si informa che con differenti provvedimenti dello scrivente Commissario Delegato, il n. 12/2019 per le attività produttive ed economiche, per i professionisti e titolari di P.IVA, ed il n. 13/2019 per le attività di pesca, acquacoltura e agricoltura, saranno predisposti gli ulteriori bandi per l'attuazione di un'altra procedura contributiva, la c.d. "Misura 2", prevista dal Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019.

I due bandi "Misura 1" e "Misura 2" sono rivolti agli stessi territori che hanno subito danni a seguito dell'evento in oggetto e sono cumulabili, ma hanno modulistica, procedure e criteri differenti.

Si invitano pertanto le imprese intenzionate a partecipare ad entrambi i bandi a verificare le regole di ammissibilità delle varie tipologie di danno occorso; in particolare si precisa che la Misura 1 è in regime di "De minimis", mentre la "Misura 2" non ricade nella stessa disciplina.



**Evento 29/30 ottobre 2018. Immediato sostegno alle
attività liguri danneggiate, ai sensi dell'Ordinanza n.
558/2018. Misura 1**



1. Evento calamitoso di riferimento.

I contributi sono concessi alle attività economiche e produttive che hanno subito danni a seguito dello Stato di Emergenza dichiarato per i giorni 29 e 30 ottobre 2018.

2. Chi può presentare la domanda di ammissione al contributo.

Possono presentare la domanda di ammissione al contributo con il presente bando le attività economiche e produttive, comprese quelle ricadenti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, i professionisti e i titolari di Partita Iva, le imprese proprietarie dell'immobile sede dell'attività economica e/o produttiva, o che costituisce l'attività, che:

- hanno subito danni a seguito dell'evento in oggetto;
- hanno presentato la segnalazione del danno (modello AE alla Camera di Commercio competente per territorio o Mod. E all'Ispettorato Agrario) nei termini e con le modalità previste;
- non siano sottoposte a procedure concorsuali ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per cui sia intervenuto il relativo decreto di ammissione;
- risultino attive al momento della presentazione della domanda di cui al presente bando, o sia in corso la procedura per la richiesta di attivazione;
- non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- non siano destinatarie delle misure di divieto, sospensione o decadenza ex art.67 del D. Lgs. 159/2011;

Ai sensi della citata circolare DIP/69326/2018 le società o associazione senza fini di lucro non aventi partita iva o non iscritte alla Camera di Commercio (REA) non possono partecipare al presente bando.

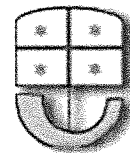
Nel caso di imprese che abbiano segnalato i danni occorsi utilizzando una procedura non corretta¹ la relativa domanda di contributo presentata ai sensi del presente bando può essere istruita per l'ammissione ai contributi solo nel caso i fondi disponibili di cui alla DCM del 21 febbraio 2019, calcolati sulla base delle segnalazioni correttamente presentate a suo tempo e nel limite di Euro 20mila a

¹ A titolo esemplificativo e non esaustivo: segnalazioni presentate senza la quantificazione dell'importo dei danni occorsi, o redatte e trasmesse in carenza della corretta modulistica, o utilizzando il Mod. D – soggetti privati e assimilati in luogo del corretto mod. E all'Ispettorato Agrario o AE alla CCIAA.

Nel caso la segnalazione sia stata correttamente presentata ma oltre i termini previsti la presente domanda può essere ammessa come le precedenti ipotesi (quindi solo se i fondi saranno sufficienti) unicamente se presentata entro il 31/12/2018)



**Evento 29/30 ottobre 2018. Immediato sostegno alle
attività liguri danneggiate, ai sensi dell'Ordinanza n.
558/2018. Misura 1**



impresa, risultino sufficienti a coprire anche i relativi importi; nel caso risultino parzialmente sufficienti si provvederà a ripartire pro quota quanto disponibile.

Ogni domanda a valere sul presente bando deve essere collegata ad una segnalazione di danno; sono ammissibili le domande per l'unità immobiliare che costituisce l'attività, come nell'ipotesi di impresa proprietaria di immobili destinati alla locazione (o analogo contratto), sia residenziale che produttiva o agricola, e anche se non occupati al momento dell'evento.

Oltre all'ipotesi sopra citata, sono ammissibili all'istruttoria le domande presentate per beni (macchinari, attrezzature, scorte, materie prime, semilavorati di cui alle lettere B1 e B2 della tabella 2 della domanda) siti al momento dell'evento in luoghi diversi da sedi e/o unità locali, quali a titolo esemplificativo cantieri o simili.

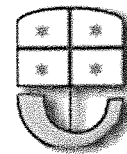
Ai fini della definizione di impresa (non agricola) si utilizza la definizione di cui all'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17/6/2014.

Ai sensi della citata normativa le persone fisiche proprietarie dell'immobile sede di un'attività non possono essere destinatarie dei contributi in oggetto, e comunque i fondi disponibili sono stati stanziati sulla base delle segnalazioni di danno AE/E e pertanto non includono tali segnalazioni.

Pertanto nel caso di danno all'immobile sede dell'attività di proprietà di persona fisica lo stesso deve essere stato segnalato con il mod. AE/E dall'impresa conduttrice al momento dell'evento, che può presentare la domanda di accesso indicando gli interventi di ripristino dei beni immobili del proprietario persona fisica ed allegando l'autorizzazione dello stesso.

In tale caso la rendicontazione delle spese sostenute e degli interventi effettuati dovrà essere comprovata da documentazione di spesa intestata esclusivamente all'attività stessa.

Nel caso il proprietario dell'immobile sede dell'attività sia un'altra impresa, la domanda potrà essere fatta proseguendo l'assetto scelto dalle due imprese per la segnalazione di danno mod. AE o E, quindi se l'impresa proprietaria ha presentato la segnalazione per i propri danni all'immobile e l'impresa conduttrice separata segnalazione per i propri beni, potranno presentare due domande; nel caso sia stato scelto di presentare un'unica segnalazione mod. AE/E dall'impresa conduttrice la stessa presenterà un'unica domanda, allegando l'autorizzazione dell'impresa proprietaria.

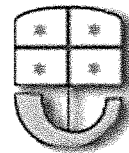


3. tipologie di beni danneggiati ammissibili a contributo

Categorie di danno ammissibili	Esclusioni
a) Elementi strutturali; b) Finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere); c) Serramenti interni ed esterni; d) Impianti di riscaldamento, idrico-fognario (comprese i sanitari), elettrico, per allarme, citofonico, di rete dati LAN; e) Ascensore e montascale; f) Arredi dei locali atti a ristoro dei locali atti a servire ristoro al personale e relativi elettrodomestici; g) Le spese tecniche relative alle precedenti voci a)-f); h) Nel caso la realizzazione degli interventi di cui sopra non sia sufficiente a garantire la ripresa dell'attività, il contributo sempre all'interno dei massimali fissati dall'Ordinanza, può essere riconosciuto a fronte degli oneri per il noleggio di strutture prefabbricate ovvero per l'affitto di locali idonei per la ripresa dell'attività produttiva; i) Ripristino macchinari e attrezzature danneggiati (No beni mobili registrati, vedi lett. p); j) Acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili;	k) Danni alle pertinenze; l) Danni ad aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l'attività economica, ivi compresi i costi per la rimozione dei detriti dalle aree esterne, litorali, spiagge (che potranno essere ammessi con il bando "Misura 2); m) Danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi; n) Danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto; o) Danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione; p) Beni mobili registrati; q) Ogni altro costo non ricompreso nelle voci ammissibili, quali a titolo esemplificativo spese relative a maggiori costi del proprio personale, mancati o minori guadagni.



**Evento 29/30 ottobre 2018. Immediato sostegno alle
attività liguri danneggiate, ai sensi dell'Ordinanza n.
558/2018. Misura 1**



Per determinare il valore delle spese ammissibili si dettano i seguenti criteri:

Beni immobili

Si fa riferimento al costo di ripristino, con analoghi materiali e tecniche, delle porzioni di immobile danneggiate; sono escluse le migliorie. Sono ammissibili le spese tecniche necessarie per le opere di ripristino.

Impianti, macchinari e attrezzature

Si fa riferimento:

- in caso di distruzione o danno irreparabile, al costo per il riacquisto di bene avente analoghe caratteristiche e funzionalità del bene danneggiato o distrutto.

Il valore del bene distrutto può essere determinato sulla base degli elementi disponibili, quali a titolo esemplificativo la documentazione tecnica ed amministrativa dell'attività economica risalente al momento dell'evento, le fatture di acquisto o comunque il contratto in forza del quale i beni erano detenuti al momento dell'evento, la documentazione fotografica allegata alla segnalazione del danno, il libro cespiti o registro dei beni ammortizzabili o nel libro inventari alla data dell'evento, l'attestazione della loro presenza nei registri IVA in acquisto e la loro assenza nei registri IVA di vendita.

- in caso di danno riparabile, al costo per il ripristino.

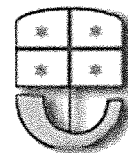
Scorte

Si fa riferimento al costo per il riacquisto delle scorte (materie prime) andate distrutte o danneggiate; ove le scorte siano costituite da semilavorati o prodotti finiti, il valore del danno è determinato con riferimento al costo del materiale necessario per la produzione della stessa quantità di prodotti finiti o semilavorati andati distrutti o danneggiati, senza considerare il margine operativo.

Il valore e/o l'entità delle suddette scorte distrutte e/o danneggiate potrà essere determinato sulla base degli elementi disponibili, quali a titolo esemplificativo l'attestazione della presenza delle scorte danneggiate nei documenti contabili di magazzino (contabilità di magazzino oppure libro inventario al momento dell'evento). In caso di contabilità semplificata e quindi di assenza di tali documenti contabili, l'attestazione della loro presenza nei registri IVA in acquisto e della loro assenza nei registri IVA di vendita, la documentazione fotografica allegata alla segnalazione del danno, eventuali verbali assicurativi di enti preposti all'emergenza.



**Evento 29/30 ottobre 2018. Immediato sostegno alle
attività liguri danneggiate, ai sensi dell'Ordinanza n.
558/2018. Misura 1**



4. contributi concedibili

I contributi previsti sono pari al 100% dei costi indicati ed ammessi per il ripristino/sostituzione dei beni danneggiati o distrutti, nel limite massimo di Euro 20.000,00.

L'effettiva liquidazione sarà possibile a seguito della rendicontazione delle spese sostenute e degli interventi effettuati, come indicato nel successivo punto 7.

Il richiedente può indicare nella domanda i costi stimati e sostenuti per tutte le voci di danni ammissibili; se il totale dei costi ammissibili supera il limite sopra indicato il contributo sarà concesso entro tale limite; in sede di rendicontazione l'avente diritto deciderà quali interventi rendicontare, fermo restando il limite sopra indicato.

Non è ammissibile l'importo di danno ulteriore rispetto a quanto complessivamente segnalato con il modello AE o con il modello E, mentre sono ammissibili le compensazioni tra le singole sezioni delle segnalazioni di danno, a patto che le sezioni che si intendono compensare non siano a zero (a titolo esemplificativo: se la segnalazione è di 10 a fabbricati e 5 a attrezzature possono compensare nell'ambito del totale di 15, se ho segnalato solo danni a immobili non posso).

Nel caso in cui l'avente diritto abbia beneficiato di indennizzi assicurativi o altri interventi pubblici per le stesse finalità il contributo potrà essere corrisposto solo per la parte eccedente la copertura assicurativa o gli altri interventi pubblici.

Per quanto concerne il regime del "de minimis" già indicato nelle premesse si evidenzia che lo stesso pone dei tetti di contributo in un arco temporale di tre esercizi finanziari: quello in corso alla data della concessione dell'aiuto ed i due precedenti (2017,2018,2019):

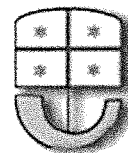
- Regolamento n. 1407/2013 - de minimis generale - attività economiche e produttive, titolari P.IVA, professionisti massimo 200mila euro (100.000 euro per le imprese che si occupano di trasporto merci su strada per conto terzi);
- Regolamento n. 1408/2013 de minimis nel settore agricolo: massimo 20mila euro, indipendentemente dalla forma dell'aiuto o dell'obiettivo;
- Regolamento n. 717/2014 de minimis nel settore pesca e acquacoltura: massimo 30mila euro, indipendentemente dalla forma dell'aiuto o dell'obiettivo.

Nell'allegato C1 alla domanda di cui al presente bando, da compilarsi in tutti i casi, deve essere indicato se sono stati percepiti contributi in regime di "de minimis" negli anni 2017/2018/2019.

Procedure attuative Misura 1 per tutte le attività economiche, produttive, pesca, acquacoltura, agricoltura, professionisti, titolari P.IVA – pag. **6 di 13**



**Evento 29/30 ottobre 2018. Immediato sostegno alle
attività liguri danneggiate, ai sensi dell'Ordinanza n.
558/2018. Misura 1**



5.come presentare la domanda

Per chiedere l'accesso al bando è necessario compilare la domanda di contributo di cui al modello C allegato alla presente, predisposto dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile con la citata circolare DIP/69326/2018.

La domanda di contributo mod. C deve essere presentata dal legale rappresentante **entro il termine perentorio di giovedì 30 maggio 2019**, come di seguito dettagliato:

➤ **Per le attività agricole, della pesca e dell'acquacoltura la domanda va indirizzata alla Regione Liguria – Ispettorato Agrario competente per territorio.**

La domanda può essere spedita a mezzo posta con raccomandata oppure tramite posta elettronica certificata (PEC). Nel caso di spedizione tramite PEC fa fede la data di invio dell'e-mail certificata, mentre nel caso di invio tramite raccomandata fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante.

Indirizzo Pec Regione Liguria: protocollo@pec.regione.liguria.it

Indirizzo fisico degli uffici:

- Regione Liguria – Settore Ispettorato Agrario – sede di Genova: Viale Brigate Partigiane 2 GENOVA 16129 Piano 7
- Regione Liguria – Settore Ispettorato Agrario – sede di Imperia: Viale Matteotti 50 IMPERIA 18100
- Regione Liguria – Settore Ispettorato Agrario – sede della Spezia - Via XXIV Maggio 3 LA SPEZIA 19100
- Regione Liguria – Settore Ispettorato Agrario – sede di Savona: Corso Italia 1 SAVONA 17100

Nel caso di inoltro tramite PEC è possibile firmare la domanda con i correnti sistemi certificati di firma digitale od in alternativa allegando la copia informatica in formato .pdf o .jpg di un documento di identità in corso di validità del richiedente il contributo.

Le domande relative ai citati settori sono esenti dall'imposta di bollo.

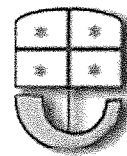
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (Liguria Informa) sito in piazza De Ferrari 14 R - pianterreno Palazzo Regione – lato Piazza Matteotti, con orari di ricevimento del pubblico all'indirizzo fisico sopra indicato dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.

Liguria Informa è inoltre contattabile:

inviando una mail a liguriainforma@regione.liguria.it

telefonando al call center: 800 445 445 (dal lunedì al venerdì nell'orario 9 -13 e 14 – 16).

Tutta la modulistica e la normativa relativa al presente bando sarà disponibile sul sito di Regione Liguria www.regione.liguria.it e www.agriligurianet.it in una pagina dedicata.



➤ **Per le attività produttive, economiche, imprenditori, titolari di p.iva alla Camera di
Commercio territorialmente competente**

La domanda può essere spedita a mezzo posta con raccomandata oppure tramite posta elettronica certificata (PEC). Nel caso di spedizione tramite PEC fa fede la data di invio dell'e-mail certificata, mentre nel caso di invio tramite raccomandata fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante.

Per la provincia di Genova: CCIAA di Genova, sito web www.ge.camcom.gov.it/ PEC cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it

Per le province di Imperia, La Spezia e Savona: CCIAA delle Riviere, sito web www.rivlig.camcom.gov.it/ PEC cciaa.rivlig@legalmail.it

Alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del richiedente il contributo in corso di validità.

Nel caso di inoltro tramite PEC è possibile firmare la domanda con i correnti sistemi certificati di firma digitale od in alternativa allegando la copia sottoscritta dal richiedente (scansione) in formato .pdf o .jpg di un documento di identità in corso di validità del richiedente il contributo.

La domanda Mod. C è soggetta alla normativa ordinaria che prevede il pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00; in caso di invio cartaceo, la marca va applicata nell'apposito spazio nella domanda.

In caso di trasmissione tramite PEC la domanda va corredata del modello F23 comprovante il pagamento dell'imposta di bollo; la compilazione del modello F23 deve avvenire con i seguenti parametri: importo dell'imposta di bollo € 16,00; codice 456T nel campo 11; codice 2019DCD558RL nel campo 10; nel campo 12 (Descrizione) inserire "Imposta di bollo su istanza bando DCD558 11/2019 Reg. Liguria".

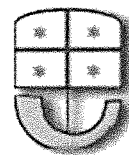
Le indicazioni fornite sono gli unici elementi peculiari rispetto al modello F23, per la cui compilazione si rimanda alle istruzioni presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Una volta effettuato il pagamento, il modello F23 deve essere scansionato e inserito tra i documenti allegati alla domanda.

Per ulteriori informazioni possono essere contattati gli Uffici camerali ai contatti che saranno resi disponibili sui rispettivi siti web istituzionali sopra indicati.



**Evento 29/30 ottobre 2018. Immediato sostegno alle
attività liguri danneggiate, ai sensi dell'Ordinanza n.
558/2018. Misura 1**



Eventuali documentazioni di spesa già in possesso del richiedente NON devono essere presentate in questa fase; saranno richieste successivamente.

E' sempre obbligatorio allegare:

- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante;
- Si ricorda che è obbligatorio compilare il prospetto C1 - dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis" ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per dichiarare di avere o non avere percepito contributi in regime di "de minimis" nel periodo 2017/2018/2019.

E' obbligatorio allegare, solo se ne ricorre il caso:

- nel caso in cui l'immobile e/o i beni mobili oggetto della domanda non siano di proprietà dell'impresa richiedente ma locati o detenuti ad altro titolo: dichiarazione del proprietario degli stessi di autorizzazione al ripristino dei danni all'immobile e/o ai beni mobili; tale autorizzazione, su carta semplice, deve essere sottoscritta dal proprietario ed avere allegata fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità dello stesso;
- nel caso in cui l'immobile e/o i beni mobili oggetto della domanda e della segnalazione di danno siano in comproprietà tra l'attività dichiarante e altri soggetti, questi devono presentare analoga autorizzazione o delega su carta semplice, sottoscrivendo la stessa ed allegando fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità degli stessi. In assenza della delega, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

6. Istruttoria delle domande di ammissione

La Camera di Commercio/Ispettorato agrario provvede all'istruttoria delle domande di contributo entro **martedì 2 luglio 2019**.

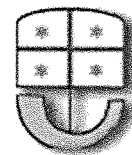
Per le attività relative all'acquacoltura l'istruttoria è espletata dall'Ispettorato Agrario con il supporto del Settore Politiche Agricole e della Pesca.

L'istruttoria è finalizzata alla determinazione dei danni effettivamente ammissibili a contributo e dei contributi massimi concedibili, all'accertamento dei requisiti previsti dal bando e dalla vigente normativa, alla completezza e la regolarità della documentazione presentata.

Procedure attuative Misura 1 per tutte le attività economiche, produttive, pesca, acquacoltura, agricoltura, professionisti, titolari P.IVA – pag. **9 di 13**



**Evento 29/30 ottobre 2018. Immediato sostegno alle
attività liguri danneggiate, ai sensi dell'Ordinanza n.
558/2018. Misura 1**



La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e ne viene data comunicazione dalla Camera di Commercio/ Ispettorato Agrario al soggetto interessato con raccomandata a/r o tramite PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda.

Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente ordinanza, la Camera di Commercio/Ispettorato Agrario ne richiede l'integrazione tramite PEC (se il richiedente è soggetto all'obbligo di dotarsi di PEC), dando, a tal fine, il termine di **10 giorni** dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile (se la carenza non permette la definizione, anche parziale, dell'istruttoria).

Di tale definitivo esito deve essere data comunicazione da parte della Camera di Commercio/ Ispettorato Agrario tramite PEC (se il richiedente è soggetto all'obbligo di dotarsi di PEC) al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda.

Nel caso in cui la domanda, completa nella sua interezza, non possa essere accolta, prima della definizione negativa della stessa la Camera di Commercio/Ispettorato Agrario comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990. All'istante è assegnato il termine di 10 giorni, dal ricevimento della comunicazione per far pervenire osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La Camera Di Commercio/Ispettorato Agrario procede al controllo a campione nella misura non inferiore al 5% delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio presentate dagli interessati.

Nel caso in cui in fase di istruttoria di ammissibilità emergesse l'esigenza di richiedere integrazioni, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dalla Camera di Commercio/Ispettorato Agrario è fissato in gg. 10 dal ricevimento della richiesta delle stesse, e comunque nel rispetto del termine sopra indicato per la chiusura delle istruttorie.

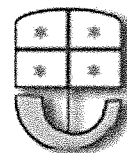
L'attività istruttoria si conclude (entro la citata data di martedì 2 luglio 2019) con la trasmissione all'Ufficio di supporto al Commissario Delegato ex Ocdpc n. 558/2018 c/o il Settore regionale Protezione Civile dell'elenco delle risultanze istruttorie, individuando le domande accolte e relativi contributi massimi concedibili e di quelle non ammesse con le relative motivazioni.

L'Ufficio di supporto al Commissario Delegato predispone entro i successivi 10 gg. dalla trasmissione degli elenchi il provvedimento finale di approvazione delle domande ammesse e dei contributi

Procedure attuative Misura 1 per tutte le attività economiche, produttive, pesca, acquacoltura, agricoltura, professionisti, titolari P.IVA – pag. **10 di 13**



**Evento 29/30 ottobre 2018. Immediato sostegno alle
attività liguri danneggiate, ai sensi dell'Ordinanza n.
558/2018. Misura 1**



effettivamente concedibili; con separato apposito provvedimento vengono definite le istanze non ammesse al bando.

7. erogazione dei contributi

Come indicato nel precedente punto 6 a seguito dell'istruttoria sulle domande di ammissione viene definito, per ogni domanda accolta, il contributo massimo ammissibile e con provvedimento commissariale viene approvato l'elenco definitivo dei soggetti ammessi e di quelli esclusi.

Le attività ammesse ai contributi in oggetto potranno rendicontare gli interventi sostenuti (unicamente nell'ambito di quelli ammessi) utilizzando il modello di rendicontazione che sarà predisposto con successivo provvedimento e verrà trasmesso ai beneficiari contestualmente alla notifica del provvedimento di ammissione ai contributi e delle modalità e dei presupposti per l'eventuale revoca dei contributi concessi.

Le spese potranno essere rendicontate attraverso fatture, scontrini parlanti e altra idonea documentazione di spesa debitamente quietanzata.

I contributi previsti potranno **essere erogati unicamente previa rendicontazione** delle spese sostenute e degli interventi effettuati presentando idonei documenti di spesa, che dovranno essere presentata **entro il termine perentorio di martedì 31 dicembre 2019**.

Non potrà in nessun caso essere liquidato un importo superiore al contributo concesso; non è possibile procedere all'erogazione di anticipazioni sul contributo concesso.

E' ammessa la rendicontazione in un'unica tranche entro il termine sopra indicato.

Gli interventi in economia sono ammissibili unicamente per quanto concerne l'acquisto dei materiali utilizzati, dimostrata con scontrini parlanti o altra documentazione di spesa quietanzata; la manodopera propria e/o dei propri dipendenti negli interventi di ripristino non è ammissibile a contributo; la c.d. "autofatturazione" non è ammissibile salvo nelle ipotesi espressamente previste dalla vigente normativa.

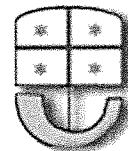
I contributi sono erogati unicamente tramite versamento sull' IBAN indicato dall'interessato a seguito delle verifiche previste dalla vigente normativa.

Si ricordano gli adempimenti obbligatori previsti dalla legge 4 agosto 2017 n. 124, art. 1 commi 125 e ss.. In particolare è previsto al comma 125 che: "[...] *le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo del comma stesso sono tenute a pubblicare tali importi nella nota*

Procedure attuative Misura 1 per tutte le attività economiche, produttive, pesca, acquacoltura, agricoltura, professionisti, titolari P.IVA – pag. **11 di 13**



**Evento 29/30 ottobre 2018. Immediato sostegno alle
attività liguri danneggiate, ai sensi dell'Ordinanza n.
558/2018. Misura 1**



integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del contributo concesso e la restituzione delle somme eventualmente già liquidate. L'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato.

8. Tutela della Privacy

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito GDPR), nonché del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., i dati personali acquisiti saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento amministrativo ed entro i limiti della predetta normativa.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016, recante disposizioni in materia di protezione dei dati, si informa che:

Titolare del Trattamento è il Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza dall'Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile n.558/2018, con sede in piazza De Ferrari 1- 16121 Genova. In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati e si avvale, ai sensi della citata Ordinanza n. 558/2018, degli Uffici della Regione competenti in ordinario per la Protezione dei Dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpdp@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851.

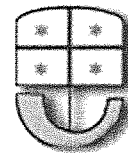
Per la raccolta, la gestione, l'istruttoria e la liquidazione delle domande relative l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura la Regione Liguria -Ispettorati Agrari è nominata Responsabile del trattamento dei dati personali, e si impegna a trattare i dati medesimi esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni connesse al presente bando, e nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR), del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e del D. Lgs. 101/2018.

Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, è Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo.

Procedure attuative Misura 1 per tutte le attività economiche, produttive, pesca, acquacoltura, agricoltura, professionisti, titolari P.IVA – pag. **12 di 13**



**Evento 29/30 ottobre 2018. Immediato sostegno alle
attività liguri danneggiate, ai sensi dell'Ordinanza n.
558/2018. Misura 1**



Per la raccolta, la gestione, l'istruttoria e la liquidazione delle domande relative alle attività economiche, i professionisti, i titolari di P.IVA sono nominati Responsabili del trattamento dei dati personali:

Camera di Commercio di Genova,

Camera di Commercio delle Riviere di Liguria

ciascuna per il proprio ambito territoriale, e si impegnano a trattare i dati medesimi esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni connesse al presente bando, e nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR), del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e del D. Lgs. 101/2018.

9. disposizioni finali

L'ufficio di supporto del Commissario Delegato presso il Settore regionale Protezione Civile provvede al controllo a campione delle procedure seguite dagli organismi istruttori, nella misura non inferiore al 5% del numero di istanze ammesse a contributo. Delle risultanze dei predetti controlli viene trasmessa apposita relazione al Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.